

INDICE NUOVO CONTRATTO AZIENDALE

Articolo Contratto Aziendale 2003	Articolo Nuovo Contratto Aziendale 2012	Fonte regolatoria
1 Sistema della partecipazione	1 Sistema della partecipazione	CONFERMATO Art. 1 Contratto FS - con nuovi rinvii
2 Sistema delle Relazioni Industriali	2 Sistema delle Relazioni Industriali	MODIFICATO
3 Pari Opportunità	3 Pari Opportunità	CONFERMATO Art. 3 Contratto FS - con nuovi rinvii
4 Assemblea	-----	-----
5 Referendum	5 Referendum	CONFERMATO Art. 5 Contratto FS - con nuovi rinvii
7 Affissione e diffusione comunicati	-----	-----
6 Locali	-----	-----
8 Permessi per motivi sindacali e cariche elettive	8 Permessi per motivi sindacali e cariche elettive	CONFERMATO Art. 8 Contratto FS - con nuovi rinvii
9 Fondo di sostegno al reddito	-----	-----
10 Assunzioni	-----	-----
11 Contratto a tempo determinato	-----	-----
12 Assunzioni particolari	12 Assunzioni particolari	CONFERMATO Art. 12 Contratto FS
13 Classificazione professionale	-----	-----
14 Orario di lavoro	14 Orario di lavoro	MODIFICATO
15 Ferie e permessi	15 Ferie e permessi	CONFERMATO Art. 15 Contratto FS - con nuovi riferimenti
16 Malattia e infortunio non sul lavoro	16 Malattia e infortunio non sul lavoro	CONFERMATO Art. 16 Contratto FS - con nuovi rinvii
17 Tutela della maternità e della paternità	17 Tutela della maternità e della paternità	CONFERMATO Art. 17 Contratto FS
18 Trasferimenti individuali	-----	-----
19 Pasti aziendali	19 Pasti aziendali	MODIFICATO
20 Tutela legale e copertura assicurativa	20 Tutela legale e copertura assicurativa	CONFERMATO Art. 20 Contratto FS - con nuovi rinvii
21 Fondo di solidarietà	-----	-----
22 Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso	22 Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso	CONFERMATO Art. 22 Contratto FS - con nuovi rinvii
23 Titoli di viaggio	23 Titoli di viaggio	DA RIVEDERE
24 D.L.F.	-----	(da valutare se tenere nel contratto)
26 Fondo Pensione Complementare Eurofer	26 Welfare aziendale	Integrato con modifiche dal punto 2 del nuovo art. 26
25 Fondo Sanitario Integrativo Aziendale	-----	Sostituito dal punto 1 del nuovo art. 26
27 Trattamento economico	27 Trattamento economico	MODIFICATO
28 Elemento retributivo individuale (ERI)	28 Elemento retributivo individuale (ERI)	CONFERMATO
29 Aumenti periodici di anzianità	-----	-----
30 Elementi distinti della retribuzione (EDR)	30 Elementi distinti della retribuzione (EDR)	CONFERMATO
31 Tredicesima mensilità	31 Tredicesima mensilità	MODIFICATO
32 Assegno personale pensionabile	32 Assegno personale pensionabile	MODIFICATO
33 Premio di risultato	-----	Verbale di accordo che modifica quello del 17.11.2010
-----	33 bis Salario di produttività	NUOVO
34 Indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione	34 Indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione	DA RIVEDERE
35 Indennità per scorta vetture eccedenti	35 Indennità per scorta vetture eccedenti	CONFERMATO
36 Indennità per attività svolta in cantieri notturni	36 Indennità per attività svolta in cantieri notturni	CONFERMATO
37 Trasferita e altri trattamenti per attività fuori sede	37 Trasferita e altri trattamenti per attività fuori sede	MODIFICATO
38 Emolumento personale aziendale (EPA)	38 Emolumento personale aziendale (EPA)	CONFERMATO
39 Indennità diverse	39 Indennità diverse	MODIFICATO
40 Indennità per il personale navigante	40 Indennità per il personale navigante	CONFERMATO
41 Disposizioni finali	41 Disposizioni finali	MODIFICATO
42 Trattamento di fine rapporto	42 Trattamento di fine rapporto	MODIFICATO

ART. 1 - SISTEMA DELLA PARTECIPAZIONE

In applicazione di quanto stabilito al punto 3, **lettera C**), dell'art. 1 (Relazioni industriali) del CCNL della Mobilità del 30.9.2010, le parti assumono il metodo partecipativo come strumento necessario a rafforzare e meglio qualificare le relazioni tra le parti attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori.

A tal fine, in coerenza con quanto previsto al 3° capoverso del punto 4 del ripetuto art. 1, si confermano, fino alla istituzione dei nuovi organismi paritetici previsti dal CCNL della Mobilità, quelli già esistenti nelle Società del Gruppo FS alla data di stipula del presente contratto.

ART. 2 - SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

1. Il sistema delle relazioni industriali nell'ambito del Gruppo FS si articola in due fasi distinte:
 - fase della informazione;
 - fase della contrattazione.

Fermo restando che le materie rientranti nelle fasi dell'informazione e della contrattazione non potranno coincidere con quelle già ricomprese nel sistema di partecipazione, il sistema di informazione e contrattazione si collocherà alternativamente nelle seguenti sedi in rapporto alla configurazione organizzativa di ciascuna Società, cui corrisponde l'individuazione dei soggetti titolari competenti:

Strutture aziendali

Strutture sindacali

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gruppo FS (Holding) ➤ Società/Divisioni/Divisioni Operative (strutture aziendali nazionali o territoriali),
in relazione alle materie individuate, rispettivamente, ai successivi punti 3.1.2, 3.1.3, 4.2.2 e 4.2.3 ➤ Unità produttive,
come individuate dall'accordo nazionale del 13.9.2000 29.7.2004
e successive modifiche | <ul style="list-style-type: none"> Segreterie Nazionali Segreterie Nazionali o Segreterie Regionali Segreterie Regionali congiuntamente alle RSU competenti |
|--|--|

2. Oltre alla fase di informativa annuale prevista **al punto 5, lett. A) dell'art. 1 (Relazioni Industriali) del nuovo CCNL della Mobilità** ~~all'ultimo comma del punto B dell'art. 1 (Sistema delle relazioni industriali) del CCNL delle Attività Ferroviarie,~~ che ha luogo presso la Holding del Gruppo con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, il sistema di informazione ai livelli previsti nel presente accordo si svilupperà a cadenza periodica con appuntamenti prefissati, nel corso di ciascun semestre, di norma, rispettivamente nel mese di aprile e di ottobre.

Ove se ne ravvisi la necessità, la fase di informazione sarà ulteriormente attivata, anche su specifiche materie, su richiesta di una delle parti stipulanti il presente accordo.

Il sistema di informazione e di contrattazione dovrà garantire, per ciascuna delle sedi in cui si realizza l'interlocuzione con le strutture sindacali competenti, la non ripetitività di materie già affrontate ad altro livello rispetto a quello specificatamente individuato dal presente sistema di relazioni industriali.

3. Fase della informazione

- 3.1 Ad integrazione di quanto stabilito **al punto 5, lett. A) dell'art. 1 (Relazioni Industriali) del nuovo CCNL della Mobilità** ~~al punto B Relazioni industriali di secondo livello del ripetuto art. 1 (Sistema delle relazioni industriali) del~~

~~CCNL delle Attività Ferroviarie~~, l’informativa a livello aziendale, con le cadenze di cui al precedente punto 2, riguarderà anche le ulteriori materie di seguito indicate:

A livello nazionale:

3.1.1 per il Gruppo FS (Holding):

- a) strategie del Gruppo ed evoluzione dell’assetto societario;
- b) strategie produttive, con particolare riguardo alle prospettive in materia di investimenti, valorizzazione degli asset e politiche commerciali;
- c) analisi comparate sul posizionamento competitivo del Gruppo a livello nazionale ed europeo;
- d) stato di avanzamento dei processi di risanamento e sviluppo, sia a preventivo che a consuntivo, con illustrazione dei dati di bilancio sulla base di specifici indicatori di redditività ed economicità;
- e) indirizzi di politica attiva del lavoro, con particolare riferimento alle diverse tipologie di contratto anche articolate per singoli settori di attività, sulla base di nuove esigenze professionali risultanti da innovazioni produttive ed organizzative;
- f) indirizzi e verifiche in materia di azioni positive, di promozione della occupazione giovanile e dell’equilibrio occupazionale di genere;
- g) linee guida ed iniziative qualificanti la formazione e l’aggiornamento professionale in relazione ai nuovi fabbisogni professionali e sulla base dei ritorni qualitativi degli interventi formativi nel loro complesso;
- ~~h) politiche e corrispondenti linee evolutive in materia di lavori affidati in appalto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 (Appalti) del CCNL delle Attività Ferroviarie;~~
- i) dati sulla consistenza del personale del Gruppo articolati per Società, età, sesso, ~~profilo~~/ figura professionale.

3.1.2 per le Società/Divisioni/Direzioni Operative ~~UTMR~~:

- a) linee strategiche di intervento di carattere produttivo, commerciale ed organizzativo e ai loro conseguenti effetti, in relazione alla evoluzione dei rispettivi contesti di riferimento o dell’assetto societario;
- b) andamento dei principali indicatori economici desunti anche dal bilancio della Società, illustrati in rapporto agli obiettivi prefissati, anche articolati per singole macrostrutture organizzative di livello territoriale;
- c) evoluzione della composizione occupazionale e dati analitici sulla consistenza del personale articolati per livello, ~~profilo~~ e figura professionale;
- d) variazioni degli aspetti quantitativi ed individuazione di specificazioni relative ai tempi di lavoro relativi alle attività “accessoria” e “complementare” del personale mobile, di cui al punto 2.3 dell’art. 14 (Orario di lavoro) del presente accordo;**
- ~~e) tipologia e volumi complessivi dei lavori affidati in appalto, nel rispetto di quanto previsto all’art. 11 (Appalti) del CCNL delle~~

- ~~Attività Ferroviarie ed in coerenza con i programmi produttivi aziendali e sulla base delle specificità produttive e territoriali;~~
f) modifica della macrostruttura organizzativa.

A livello territoriale:

3.1.3 per le Società/Divisioni/Direzioni Operative UTMR:

- a) significative iniziative delle Società del Gruppo FS in attività imprenditoriali e/o istituzionali;
- b) programmi commerciali;
- c) modifica della struttura organizzativa territoriale;
- d) programmi di investimenti e di innovazione tecnologica;
- e) piano di attività e relativi strumenti e modalità per attuarne gli obiettivi;
- f) dati articolati sulla consistenza di personale differenziati per struttura territoriale di ~~Società/Divisione/UTMR~~, età, sesso e ~~profilo~~/ figura professionale;
- g) **attivazione delle tipologie di contratto di lavoro previste agli artt. 19-24 del nuovo CCNL della Mobilità;**
- h) ~~dati sugli orari di fatto.~~

3.1.4 per le Unità produttive:

- a) obiettivi di produzione e di produttività e relativi indirizzi sui principali indicatori di performance delle singole unità organizzative;
- b) evoluzione della composizione occupazionale e dati analitici sulla consistenza del personale articolati per livello, ~~profilo~~ e figura professionale;
- e) ~~dati analitici sugli orari di fatto, articolati per settore di attività e impianto, nonché suddivisi per tipologia e causali, rispetto alla programmazione e alle variazioni causate dall'andamento dei volumi di produzione;~~
- d) azioni dirette a garantire la qualità dell'ambiente, la sicurezza del lavoro e la salvaguardia degli impianti in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
- e) modifica della microstruttura organizzativa.

4. Fase della contrattazione

4.1 La fase di contrattazione, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo dell'accordo aziendale regolata dall'art. **5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del nuovo CCNL della Mobilità** ~~4 del CCNL delle Attività Ferroviarie~~ nonché le specifiche procedure negoziali disciplinate dall'art. *14* (Orario di lavoro) del presente accordo, è articolata come segue:

- a) entro 5 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti stipulanti il presente accordo, si dovrà procedere alla individuazione della data di apertura del confronto;

- b) l'avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi 5 giorni;
- c) **la procedura negoziale dovrà concludersi entro il termine di 20 giorni dalla sua attivazione ai sensi di quanto previsto al punto 3 dell'art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del nuovo CCNL della Mobilità;**
- d) in caso di mancato avvio del confronto, ovvero di successivo esito negativo del medesimo, i tempi di cui alla precedente lettera c) ~~a) e b)~~ assorbono quelli previsti a tali fini dall'accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all'art. 2, comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000, che, pertanto, si intendono così espletate.

Resta inteso che nel corso della procedura sopra individuata, le strutture sindacali non svolgeranno azioni conflittuali e le aziende non adotteranno misure unilaterali sulle materie del contendere.

- 4.2 Nell'ambito del sistema di rinvii operato dal **nuovo CCNL della Mobilità, dal CCNL delle Attività Ferroviarie** e dal presente accordo, sono oggetto di contrattazione a livello aziendale, nelle sedi indicate, le seguenti materie:

A livello nazionale:

4.2.1 per il Gruppo FS (Holding):

- a) il presente accordo nei suoi aspetti relazionali, economici, normativi e temporali;
- b) progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi caratteristiche interaziendali;
- c) modalità di assegnazione di riconoscimento e fruizione di locali e permessi alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo;
- d) norme applicative della legislazione del lavoro, qualora la stessa preveda che l'applicazione sia rimessa all'autonomia collettiva di 2° livello, ovvero per gli aspetti disciplinati dal presente accordo;
- e) modalità di concessione delle anticipazioni del TFR;
- f) normativa e disciplina relative alla previdenza complementare, in attesa della trasformazione di Eurofer in Fondo di settore ai sensi dell'art. 48 (Fondo pensione complementare) del CCNL delle Attività Ferroviarie;
- g) **norme di funzionamento e forme di intervento di carattere assistenziale e dopolavoristico;**
- h) modalità di costituzione e funzionamento dei Collegi di Conciliazione ed Arbitrato;
- i) norme di funzionamento del Fondo di sostegno al reddito di cui all'art. 9 del presente accordo e relative procedure sindacali per la gestione delle problematiche occupazionali e di riconversione professionale;
- ~~l) procedura di informazione e consultazione, ovvero istituzione del CAE di cui all'art. 2 del CCNL delle Attività Ferroviarie;~~
- m) disciplina di costituzione e funzionamento delle RSU e dei RLS;

- n) ricadute delle evoluzioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
- o) azioni positive e di promozione dell'occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità interaziendale, della riallocazione geografica e della riconversione professionale.

4.2.2 per le Società/Divisioni/Direzioni Operative UTMR:

- a) progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi rilevanza di carattere aziendale;
- b) premio di risultato;
- ~~e) criteri di attribuzione della indennità di utilizzazione professionale, ai sensi di quanto previsto in materia dal presente accordo;~~
- ~~d) percentuale di utilizzo del lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 20, punto 8 del CCNL delle Attività Ferroviarie;~~
- ~~e) modalità attuative dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 22 del CCNL delle Attività Ferroviarie e dell'art. 14 del presente accordo;~~
- f) **modalità di fruizione del pasto per il personale di macchina e bordo in caso di ritardo treno e determinazione del valore del ticket restaurant e normative applicative di dettaglio relative ai pasti aziendali, ai sensi dell'art 45 (Pasti aziendali) del CCNL delle Attività Ferroviarie dell'art. 19 del presente accordo;**
- g) normative di dettaglio in materia di reperibilità e disponibilità, ai sensi dell'art. 77, punto 9 del CCNL delle Attività Ferroviarie;
- h) condizioni e modalità di fruizione dei congedi per formazione continua, ai sensi dell'art. 34, punti 8 e 9 del CCNL delle Attività Ferroviarie;
- ~~i) percorsi formativi, durata della formazione esterna, specificazioni di ruolo e compiti del tutore per i contratti di apprendistato, ai sensi dell'art. 18, punto 3 del CCNL delle Attività Ferroviarie;~~
- ~~j) variazioni di quantificazione ed individuazione di specificazioni relative ai tempi di lavoro, di cui al punto 2.2 dell'art. 14 del presente accordo; *(spostato tra le materie oggetto di informativa)*~~
- k) modifiche ai modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo e relativi elementi utili alla valutazione degli effetti occupazionali in relazione alle evoluzioni degli specifici piani di attività e ai relativi volumi di produzione;
- l) azioni positive e di promozione dell'occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità, della riallocazione geografica e della riconversione professionale;
- m) logiche, impostazioni e finalità degli interventi formativi, anche a carattere sperimentale, correlati ai mutevoli contesti tecnologici e commerciali relativi alla garanzia di più elevati standard di sicurezza e di qualità del servizio, nonché linee di indirizzo delle iniziative in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.

A livello territoriale:

4.2.3 per le Società/Divisioni/Direzioni Operative UTMR:

- a) programmi di riequilibrio delle risorse umane nell'ambito del territorio di competenza;
- b) piani mirati di formazione e riqualificazione professionale nell'ambito del territorio di competenza;
- c) progetti di azioni positive presentate dai CPO regionali;

4.2.4 per le Unità produttive:

- a) articolazione dei regimi di orario contrattuale, organizzazione del lavoro e relative variazioni;
 - b) effetti occupazionali scaturenti dai volumi di produzione, dalle innovazioni tecnologiche e dalle variazioni organizzative e produttive, nonché dalle articolazioni e variazioni dei regimi di orario;
 - c) ~~entità della durata minima nei casi di assunzione con part-time verticale, ai sensi dell'art. 16, punto 2.3 del CCNL delle Attività Ferroviarie;~~
 - d) attuazione delle articolazioni e delle flessibilità in materia di orario di lavoro, **di cui ai punti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7** dell'art. 14 (Orario di lavoro) del presente accordo;
 - e) articolazione del premio di risultato, nell'ambito di quanto previsto tra le parti a livello nazionale di Società/Divisione/**Direzioni Operative UTMR.**
5. L'avvio del confronto sulle materie oggetto di contrattazione avverrà come disciplinato al precedente punto 4.1 e potrà essere preceduto da una fase propedeutica di informativa nei confronti delle articolazioni competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e, ove previsto, delle RSU.
6. Fermo restando quanto disciplinato alla lettera c) del precedente punto 4.1, costituisce parte integrante del presente testo l'accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all'art. 2, comma 2, della legge 146/90, come modificato dalla legge 83/2000.

ART. 3 - PARI OPPORTUNITA'

1. Il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente **contratto** sono impegnate a garantire la presenza, nelle sedi di relazioni industriali di cui al precedente art. 2 (Sistema delle relazioni industriali) e di partecipazione di cui al precedente art. 1 (Sistema della partecipazione), della rappresentanza di genere.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del CCNL **della Mobilità del 30.9.2010** in ordine alle finalità e ai compiti, nel Gruppo FS è confermato l'assetto dei Comitati per le Pari Opportunità (CPO), secondo le seguenti articolazioni:

- 1 CPO Nazionale a livello di Gruppo;
- 15 CPO sempre di Gruppo, costituiti nelle seguenti realtà territoriali: CPO Liguria, CPO Piemonte-Valle d'Aosta, CPO Lombardia, CPO Veneto, CPO Verona-Trentino Alto Adige, CPO Friuli Venezia Giulia, CPO Emilia Romagna, CPO Toscana, CPO Marche-Umbria-Abruzzo, CPO Lazio, CPO Campania-Molise, CPO Puglia-Basilicata, CPO Calabria, CPO Sicilia e CPO Sardegna.

3. I CPO sono composti da una rappresentante per ogni Organizzazione sindacale stipulante il CCNL delle Attività Ferroviarie e da un corrispondente numero di componenti designate dalle Società del Gruppo FS, ognuna con diritto di voto.

Nella designazione delle proprie componenti il Gruppo FS assicurerà un'equilibrata rappresentanza delle Società del Gruppo stesso.

Oltre alle componenti titolari di cui sopra, ognuna delle parti nomina la propria rappresentante supplente, che partecipa con diritto di voto in caso di assenza della titolare.

4. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno la metà delle rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali ed almeno la metà delle rappresentanti del Gruppo FS.

Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte qualora siano approvate da un numero di rappresentanti corrispondenti alla metà più uno delle componenti del CPO.

5. La Presidente viene eletta dal CPO fra le sue componenti, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti del Comitato nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3^a votazione. Tale elezione avviene a scrutinio segreto.

6. Le componenti del CPO restano in carica fino al termine della vigenza del CCNL.

In caso di dimissioni di una componente, la parte che l'ha designata provvede alla nomina di una nuova rappresentante entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni. Fino alla nuova designazione l'incarico è ricoperto dalla rappresentante supplente.

In caso di assenza prolungata o temporaneo impedimento della Presidente le componenti del Comitato designeranno, a maggioranza semplice, una sostituta, il cui

incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento del Comitato.

7. Il CPO è convocato dalla Presidente, di norma, bimestralmente o su richiesta di una delle parti, ovvero con richiesta scritta alla Presidente di almeno 1/3 delle componenti del CPO.

La convocazione dovrà essere effettuata per iscritto, di norma almeno 5 giorni prima della data dell'incontro, e dovrà indicare l'ordine del giorno ed essere corredata dalla necessaria documentazione.

Delle riunioni si darà conto in apposito verbale approvato dal CPO stesso.

8. I singoli CPO regionali provvederanno a trasmettere al CPO nazionale il piano di attività per l'anno successivo in tempo utile affinché lo stesso CPO nazionale entro il mese di ottobre, possa inviare alla Direzione Relazioni Industriali di Holding e alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo il piano di attività di propria competenza, unitamente a quelli relativi ai diversi CPO regionali. Qualora nel corso dell'anno successivo dovessero intervenire significative variazioni nelle iniziative previste, queste saranno oggetto di preventiva comunicazione ai medesimi destinatari sopra menzionati.

9. Per lo svolgimento delle attività di istituto, a ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante il CCNL ed il presente accordo sono riconosciute complessivamente n. **200** giornate annue di permessi retribuiti per le rappresentanti sindacali componenti dei CPO Nazionale e Regionali/ex compartimentali.

Tali permessi saranno fruiti dalle componenti sindacali dei CPO, su richiesta di ciascuna delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti nei limiti del quantitativo annuo sopra definito, in rapporto ai diversificati impegni individuali connessi allo svolgimento dei singoli piani di attività, con le stesse modalità previste per i permessi sindacali all'art. 8 (Permessi per motivi sindacali e cariche elettive) del presente accordo.

Nelle giornate di permesso di cui al presente punto alle componenti dei CPO verrà corrisposta la stessa retribuzione prevista per i permessi sindacali di cui al citato art. 8. Per la partecipazione alle medesime attività le componenti aziendali dei CPO saranno considerate presenti in servizio.

Per la realizzazione di progetti specifici, ove concordati tra CPO Nazionale, **Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione** di FS S.p.A. e Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, la partecipazione delle componenti sindacali sarà considerata attività di servizio ove svolta durante l'orario di lavoro.

ART. 5 - REFERENDUM

1. In relazione a quanto previsto **all'art. 12 del CCNL della Mobilità del 30.9.2012 ed al punto 2 dell'art. 11-bis del CCNL AF**, resta confermato il diritto di indizione di referendum su materie inerenti l'attività sindacale nei confronti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo e, ai sensi di quanto previsto in materia dall'accordo del 13.9.2000, delle RSU.
2. La richiesta di referendum dovrà essere formulata alla società almeno 15 giorni prima della sua effettuazione.
3. Lo svolgimento dei referendum di cui agli stessi punti precedenti inerenti consultazioni di carattere nazionale sarà disciplinato da specifica intesa tra le parti stipulanti il presente accordo.

ART. 8 - PERMESSI PER MOTIVI SINDACALI E CARICHE ELETTIVE

1. Le parti convengono di definire con apposito accordo la disciplina dei permessi sindacali, in applicazione di quanto previsto al punto **3** dell'art. **8 (Permessi sindacali) del CCNL della Mobilità del 30.9.2010 ed all'art. 8-bis del CCNL** delle Attività Ferroviarie.
2. Per i permessi retribuiti di cui al presente articolo, in aggiunta agli elementi retributivi di cui al punto **8** dell'art. **8-bis** (Permessi per motivi sindacali e cariche elettive) del CCNL delle Attività Ferroviarie, la retribuzione giornaliera da corrispondere al lavoratore è integrata dai seguenti ulteriori elementi retributivi:
 - a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all'art. 28 del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;
 - b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all'art. 30 del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**, con le modalità di erogazione ivi previste;
 - c) assegno ad personam, di cui al punto 2 dell'art. 41 (Disposizioni finali) del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;
 - d) **indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all'art. 34 del presente contratto;**
 - e) emolumento personale aziendale (EPA), di cui all'art. 38 **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;
 - f) **indennità di cui ai punti 1 e 4, ~~8 e 9~~ dell'art. 39 (Indennità diverse) del presente contratto.**
3. Per i permessi sindacali di cui al presente articolo non opera quanto previsto al punto **3** dell'art. **30** del CCNL delle Attività Ferroviarie. Pertanto, ai lavoratori che usufruiscano di tali permessi in via continuativa, le procedure previste al punto 2 del ripetuto art. **30** del CCNL si applicano ai soli fini del recupero delle festività con la facoltà del lavoratore, anche per il tramite dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza, di posticipare il recupero delle stesse anche oltre i termini definiti allo stesso punto 2.

ART. 14 - ORARIO DI LAVORO

Ai fini attuativi delle discipline e delle procedure negoziali che seguono, i soggetti negoziali sono individuati ai sensi dell'art. 2 e del punto 1 dell'art. 5 del CCNL della Mobilità del 30.9.2010, nonché del punto 1 dell'art. 2 del presente accordo.

1. *Disciplina generale*

1.1 Per il personale delle Società del Gruppo FS l'orario di lavoro settimanale è quello previsto al punto 1.1 dell'art. 22 del CCNL AF.

1.2 Per l'attuazione di quanto previsto al punto 1.2 dello stesso art. 22 del CCNL AF, almeno 45 giorni prima dell'applicazione delle flessibilità in oggetto le parti attiveranno una specifica procedura negoziale, comprensiva di una fase informativa inerente ai piani di attività ed alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono l'attuazione delle flessibilità stesse.

In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall'attivazione della procedura negoziale, le parti converranno sulla durata del periodo interessato all'attuazione della flessibilità e sui limiti massimo e minimo dell'orario settimanale da attuare.

Qualora, invece, non fosse raggiunta una intesa tra le parti, l'Azienda potrà realizzare la flessibilità multi periodale nei termini fissati al 3° capoverso del punto 1.2 dell'art. 22 del CCNL, formalizzando comunque alle strutture sindacali interessate, almeno 15 giorni prima della sua operatività, la comunicazione delle modalità attuative della flessibilità stessa (periodo interessato ed orari settimanali minimo e massimo).

In ogni caso, sia in presenza che in assenza di accordo, al termine del periodo di flessibilità, le eventuali ore di lavoro eccedenti la durata settimanale di 38 ore calcolata come media del periodo, saranno considerate lavoro straordinario secondo quanto previsto al punto 3 dell'art. 23 del CCNL AF.

1.3 In attuazione del punto 1.3 dell'art. 22 del CCNL AF, in caso di necessità di variazione ovvero di istituzione di nuove posizioni di lavoro, in attuazione del 2° capoverso del medesimo punto 1.3, di norma 2 mesi prima della scadenza prevista per l'attuazione della variazione, le parti attiveranno al competente livello di contrattazione aziendale una specifica procedura negoziale nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa.

In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall'attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.

Nel caso non venga raggiunta un'intesa, risulterà applicabile quanto previsto all'ultimo capoverso del punto 1.3 dell'art. 22 del CCNL AF.

1.4 In attuazione del punto 1.5 dell'art. 22 del CCNL AF, in caso di necessità di variazione, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione, le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di contrattazione aziendale di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa.

In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall'attivazione della procedura negoziale, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.

In caso di attivazione di nuove posizioni di lavoro, la modalità di ripartizione dell'orario di lavoro settimanale è su 5 giorni.

1.5 In attuazione del punto 1.7 dell'art. 22 del CCNL, qualora sia già in essere un orario spezzato, con intervallo non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore e 30 minuti, in caso di necessità di variazione entro gli stessi limiti minimi e massimi, la variazione stessa sarà oggetto di comunicazione da parte dell'azienda alle rappresentanze sindacali territoriali interessate almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della variazione e, su richiesta delle stesse, potrà attivarsi una specifica procedura negoziale, da concludere almeno 10 giorni prima dell'attuazione, sulle esigenze organizzative, tecniche e produttive che motivano la variazione stessa.

Qualora, invece, fermi restando i limiti minimi e massimi di cui al 2° ed al 3° capoverso del citato punto 1.7 dell'art. 22 del CCNL AF, la modifica comporti una variazione rispetto ai limiti minimi e massimi in essere, ovvero si renda necessario attivare l'orario spezzato, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze tecniche, organizzative o produttive che richiedono la variazione stessa, ovvero l'adozione dell'orario spezzato.

In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall'attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.

Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali territoriali, l'orario spezzato con i limiti minimi e massimi di cui al 2° capoverso del punto 1.7 dell'art. 22 del CCNL AF, ovvero variazioni fino a 30 minuti dell'intervallo non retribuito vigente, fermo restando il limite massimo di 2 ore e 30 minuti dello stesso.

- 1.6 In attuazione del 3° capoverso del punto 1.4 dell'art. 22 del CCNL AF, al livello negoziale di unità produttiva le parti possono concordare, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera c) del punto 1.6 dello stesso art. 22 del CCNL AF, l'elevazione entro il limite massimo di 9 ore della prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 0.00 – 5.00. Restano confermate le articolazioni di orario che già prevedano tale flessibilità alla data di entrata in vigore del presente accordo.
- 1.7 In attuazione della lettera a) del punto 1.9 dell'art. 22 del CCNL AF, per le attività di manutenzione delle infrastrutture svolte secondo l'articolazione dell'orario giornaliero di cui alla lettera d) del punto 1.6 dello stesso art. 22 del CCNL AF, sono confermate tutte le modalità di programmazione, nonché le relative procedure negoziali, disciplinate dall'accordo nazionale in essere alla data di stipula del presente accordo relativamente alla possibilità di effettuazione della 3ª notte, non consecutiva, tra due riposi settimanali.

In attuazione dell'ultimo capoverso dello stesso punto 1.9 dell'art. 22 del CCNL AF, qualora tali attività siano svolte sistematicamente dagli stessi lavoratori della manutenzione infrastrutture addetti a cantieri notturni, si determina l'applicazione delle norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..

Le norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i. si applicano anche ai lavoratori addetti ai turni avvicendati di cui alla lettera a) del punto 1.6 dell'art. 22 del CCNL.

- 1.8 Le parti convengono che alla data di entrata in vigore del CCNL AF e del presente accordo sono confermate tutte le modalità di distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale (punto 1.3, 1° capoverso, art. 22 CCNL), tutte le modalità di ripartizione dell'orario settimanale (punto 1.5, 2° capoverso, art. 22 CCNL AF), le modalità di attuazione dell'orario giornaliero spezzato (punto 1.7 art. 22 CCNL AF) e della prestazione unica giornaliera (art. 1.6, lettera d, art. 22 CCNL AF).

Le eventuali successive variazioni potranno essere adottate, quindi, esclusivamente sulla base di quanto stabilito dal CCNL AF e dal presente accordo.

2. Disciplina particolare per il personale mobile

- 2.1 In attuazione del punto 2 dell'art. 22 (Orario di lavoro) del CCNL, le parti convengono la seguente disciplina per il personale di macchina (PDM), per il personale di bordo (PDB) e per il personale polifunzionale treno (PPT) dipendente da Trenitalia, fermo restando quanto previsto al 2° capoverso della lettera a) del punto 2.1 dell'art. 22 del CCNL stesso.
- 2.2 Ai fini del presente accordo si adottano le seguenti ulteriori definizioni di cui al predetto punto 2.1 dell'art. 22 del CCNL:
- 1°, 2° e 3° alinea della lettera b);
 - lettera c);
 - lettera d), ad eccezione della definizione di cui al 2° alinea riferita al modulo di equipaggio MES.

Agli stessi fini, in relazione agli assetti organizzativi di Trenitalia in atto alla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti adottano le seguenti corrispondenze convenzionali rispetto alle definizioni di cui alla lettera e) del medesimo punto 2.1:

- a) *SP1*: servizi circolanti in tutto o in parte su tratte ferroviarie classificate AV/AC ed effettuati dalla Divisione Passeggeri NI (DPNI);
- b) *SP2*: servizi effettuati dalla Divisione Passeggeri Regionale (DPR);
- c) *SP3*: altri servizi effettuati dalla DPNI, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);
- d) *SM*: servizi effettuati dalla Divisione Cargo (DC).

2.3 Ai sensi del punto 2.2 del medesimo art. 22, sono confermate tutte le normative tecnico-organizzative in essere alla data di applicazione del presente accordo, nonché i correlati aspetti quantitativi, relativi alle attività “accessoria” e “complementare”, di cui alla lettera c) del punto 2.1 del richiamato art. 22, le cui eventuali variazioni formano oggetto, a decorrere dalla stessa data, di informativa a livello aziendale.

2.4 Riposo settimanale

2.4.1 In applicazione del punto 2.4.2 dell’art. 22 del CCNL AF, il riposo settimanale viene programmato tra il 4° e il 7° giorno.

2.4.2 Nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, può essere concordata la programmazione, al massimo per 8 volte nell’anno, della flessibilità normativa di cui alla lettera a) del punto 2.4.3 dell’art. 22 del CCNL AF, a condizione che il riposo settimanale:

- coincida con il sabato o la domenica;
- sia collocato dopo una prestazione giornaliera che termini entro le ore 22.00 del venerdì o del sabato;
- la prestazione giornaliera successiva abbia inizio non prima delle ore 5.00 della domenica o del lunedì.

2.4.3 In applicazione del punto 2.4.3, lettera b, dell’art. 22 del CCNL AF, in alternativa al monte ore annuo dei periodi di riposo settimanale di cui allo stesso articolo, per il personale mobile delle Divisioni di Trenitalia S.p.A., nella programmazione dei servizi, tale monte ore annuo è sostituito quantitativamente e qualitativamente secondo quanto stabilito per le singole sezioni specifiche di cui al successivo punto 2.7.

2.5 Lavoro notturno

In attuazione del 3° capoverso del punto 2.5 dell’art. 22 del CCNL AF, ai fini del computo dei servizi notturni, il limite annuo è fissato in:

- 350 ore per il personale della DPNI addetto ai servizi “SP1”;
- 320 ore per il personale della DPR addetto ai servizi “SP2”;
- 360 ore per il personale della DPNI addetto ai servizi “SP3”;
- 390 ore per il personale PPT della DC addetto ai servizi “SM”.

In attuazione del medesimo 3° capoverso del punto 2.5 dell’art. 22 del CCNL, si conviene che il lavoro notturno del PDM della DC, seppure programmato con i limiti e le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2.8.D.5 del citato art. 22, determina l’applicazione delle norme sul lavoro notturno di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..

2.6 Pause

In attuazione del 3° capoverso del punto 2.6 dell’art. 22 del CCNL AF, l’eventuale adozione di modalità diverse per la fruizione del pasto è affidata alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8.

2.7 Sezioni Specifiche

2.7.1 Flessibilità normative

Le flessibilità normative di cui alle successive Sezioni specifiche, salvo quanto diversamente previsto nei singoli punti, sono affidate alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8 e finalizzate a migliorare i livelli di produttività dell'unità produttiva interessata.

2.7.2 SP1 (trasporto passeggeri veloce)

- a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di trasporto passeggeri veloce di cui al punto 2.7.A dell'art. 22 del CCNL AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.1 dello stesso art. 22 è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue:
 - n° 12 periodi annui, della durata di almeno 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
 - garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale.
- b) La base operativa è quella definita al 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell'art. 22 del CCNL AF. Nel caso l'impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l'azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all'impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale fino ad un massimo di 30 minuti, non è considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero.
- c) In attuazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell'art. 22 del CCNL AF, l'azienda potrà programmare i turni di servizio con durata massima fino a 10 ore del periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-1.00.
- d) In attuazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell'art. 22 del CCNL AF, l'azienda potrà programmare i servizi diurni con durata massima di 9 ore nella fascia oraria 5.00-1.00;
- e) In applicazione del 3° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell'art. 22 del CCNL AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potranno essere programmati i due servizi con RFR con durata massima complessiva fino a 18 ore.
- f) In applicazione del 4° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 del CCNL AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata, per il PDB, la programmazione fino ad un massimo di 5 servizi per mese con durata massima fino a 11 ore del periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-1.00.
- g) Le flessibilità normative di cui alla lettera b) del punto 2.7.A.2 ed alla lettera d) del punto 2.7.A.3 dell'art. 22 del CCNL AF potranno essere concordate tra le parti a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8.
- h) In applicazione della lettera b) del punto 2.7.A.4 dell'art. 22 del CCNL AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata la programmazione di un massimo di 5 servizi nel mese con durata massima della condotta effettiva fino a 7 ore per i servizi A/R con modulo di equipaggio MEC1.

2.7.3 SP2 (trasporto passeggeri regionale e locale)

- a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di trasporto passeggeri regionale e locale di cui al punto 2.7.B dell'art. 22 del CCNL AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.1 dell'art. 22 del CCNL AF è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue:
 - n° 12 periodi annui, della durata di almeno 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;

- n° 14 periodi annui, della durata di almeno 60 ore consecutive con inclusione o del sabato o della domenica, comprendente una giornata di calendario identificata come giorno di riposo settimanale;

- garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale.

I 26 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere programmati nel periodo di ferie continuative di cui al punto 2 dell'art. 25 (Ferie) del CCNL AF.

Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero.

- b) In attuazione del 2° capoverso del 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell'art. 22 del CCNL AF, la base operativa coincide con la sede di lavoro del lavoratore.
- c) In applicazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.B.1 dell'art. 22 del CCNL AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8 potranno essere concordati:
- servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC1 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore e 30 minuti collocati nella fascia oraria 5.00-1.00;
 - servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC2, MEC4, MEB1, MEB2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore collocati nella fascia oraria 5.00-1.00;
 - servizi diurni con RFR con durata massima di 8 ore e 30 minuti nella fascia oraria 5.00-1.00.
- d) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.B.1 dell'art. 22 del CCNL AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8 potranno essere concordati:
- servizi concentrati in due specifiche fasce orarie nel periodo giornaliero 4.00-24.00 in un nastro giornaliero massimo di 12 ore, con durata massima complessiva del periodo di lavoro giornaliero di:
 - 9 ore e 30 minuti, per servizi con modulo di equipaggio MEC2;
 - 8 ore e 30 minuti, per servizi con modulo di equipaggio MEC1 o MEC4;
 - durata della condotta continuativa e della condotta effettiva come stabilita al punto 2.7.B.4 dell'art. 22 del CCNL AF;
- e) In attuazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.B.2 dell'art. 22 del CCNL AF, le aziende potranno programmare riposi giornalieri in residenza con durata minima non inferiore a 11 ore consecutive tra servizi programmati in A/R collocati su due distinte giornate di calendario consecutive e le cui prestazioni giornaliere siano entrambe collocate nella fascia oraria 6.00-22.00.
- Con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, in applicazione del 3° alinea della lettera b) dello stesso punto 2.7.B.2 dell'art. 22 del CCNL AF, potranno essere concordati riposi giornalieri in residenza con durata minima non inferiore a 11 ore consecutive tra servizi programmati in A/R collocati su due distinte giornate di calendario consecutive e le cui prestazioni giornaliere siano entrambe collocate nella fascia oraria 5.00-24.00.
- f) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.B.2 dell'art. 22 del CCNL AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potranno essere concordati riposi giornalieri in residenza con durata minima di 14 ore a seguito di servizi che terminano entro le ore 1.00.
- g) In attuazione della lettera d) del punto 2.7.B.3 dell'art. 22 del CCNL AF, l'azienda potrà programmare RFR con durata minima di 6 ore consecutive nel caso in cui entrambi i periodi di lavoro giornaliero afferenti tale RFR siano collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 della stessa giornata di calendario.

2.7.4 SP3 (trasporto passeggeri)

a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di trasporto passeggeri di cui al punto 2.7.C dell'art. 22 del CCNL AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.1 dell'art. 22 del CCNL AF è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue:

- n° 12 periodi annui, della durata di almeno 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
- n° 12 periodi annui, della durata di almeno 60 ore consecutive con inclusione o del sabato o della domenica, comprendente una giornata di calendario identificata come giorno di riposo settimanale;
- garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale.

I 24 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere programmati nel periodo di ferie continuative di cui al punto 2 dell'art. 25 (Ferie) del CCNL AF.

Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero.

b) La base operativa è quella definita al 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell'art. 22 del CCNL AF. Nel caso l'impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l'azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all'impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale fino ad un massimo di 30 minuti, non è considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero.

c) In applicazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.C.1 dell'art. 22 del CCNL AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, possono essere concordati:

- servizi A/R con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore collocati nella fascia oraria 5.00-1.00;
- servizi diurni con RFR con durata massima di 9 ore nella fascia oraria 5.00-1.00.

d) Le flessibilità normative di cui alla lettera b) del punto 2.7.C.2 ed alla lettera e) del punto 2.7.C.3 dell'art. 22 del CCNL AF potranno essere concordate tra le parti ai sensi del precedente punto 2.7.1.

e) In applicazione della lettera b) del punto 2.7.C.4 dell'art. 22 del CCNL, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potranno essere concordati servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4 con i limiti della condotta continuativa ed effettiva elevati fino ad un massimo di 30 minuti.

f) In applicazione della lettera d) del punto 2.7.C.5 dell'art. 22 del CCNL, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordato l'inserimento di una terza notte tra due riposi settimanali, purché non consecutiva alla precedente e non interessi per più di 1 ora la fascia oraria 0.00-5.00.

2.7.5 SM (trasporto merci)

a) Il PPT utilizzato nei servizi di cui al punto 2.7 dell'art. 22 del CCNL AF ed al presente punto 2.7 deve essere in possesso dell'abilitazione al modulo D.

b) In attuazione del precedente punto 2.4.2, per il personale mobile, PDM, PDB e PPT, addetto ai servizi di trasporto passeggeri di cui al punto 2.7.D dell'art. 22 del CCNL AF, il

monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.1 dell'art. 22 del CCNL AF è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue:

- n° 12 periodi annui, della durata di almeno 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
- n° 12 periodi annui, della durata di almeno 60 ore consecutive con inclusione o del sabato o della domenica, comprendente una giornata di calendario identificata come giorno di riposo settimanale;
- garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale.

I 24 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere programmati nel periodo di ferie continuative di cui al punto 2 dell'art. 25 (Ferie) del CCNL AF.

Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero.

- c) In attuazione del 2° capoverso del 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell'art. 22 del CCNL AF, la base operativa è composta dall'insieme degli impianti ferroviari collocati nel raggio di 20 km dalla sede di lavoro del lavoratore, nel cui perimetro il personale mobile può iniziare o terminare il servizio. Nel caso l'impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l'azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all'impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Divisione Cargo fino ad un massimo di 45 minuti, non è considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero.
- d) In applicazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell'art. 22 del CCNL, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potranno concordare servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore nella fascia oraria 5.00-1.00.
- e) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell'art. 22 del CCBNL AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potranno concordare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 11 ore nella fascia oraria 5.00-24.00.
- f) In applicazione del 3° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell'art. 22 del CCBNL AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potranno concordare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC3, con il PPT in possesso di abilitazione al modulo D, con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore nella fascia oraria 5.00-24.00.
- g) In applicazione del 4° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell'art. 22 del CCBNL AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potranno concordare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC3, con il PPT in possesso di abilitazione al modulo D, con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore se interessanti le fasce orarie 0.00-1.00 e 4.00-5.00.
- h) Le flessibilità normative di cui alla lettera b) del punto 2.7.D.3 ed alla lettera b) del punto 2.7.D.4 dell'art. 22 del CCNL AF potranno essere concordate tra le parti ai sensi del precedente punto 2.7.1.

2.8 Procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio

- 2.8.1 La procedura negoziale di cui è di seguito definita la disciplina in attuazione del 3° capoverso del punto 2.9 dell'art. 22 del CCNL, si attiva nelle occasioni di cui al 2° capoverso del medesimo punto 2.9. In applicazione del citato 3° capoverso del punto 2.9 dell'art. 22 del CCNL AF, la programmazione dei turni dovrà assicurare il mantenimento dei volumi di

produzione assegnati entro un range di +/- 10% rispetto a quanto definito nell'ambito della procedura stessa.

La procedura è articolata in:

- a) una fase informativa nazionale di Divisione, come di seguito specificato al successivo punto 2.8.2;
- b) una successiva fase di contrattazione decentrata che, secondo le modalità descritte al successivo punto 2.8.3, si svolge:
 - presso la Direzione Regionale competente per la DPR;
 - presso la Divisione, per i singoli prodotti, negli altri casi.
- c) fasi informative di report con cadenza, di norma, quadrimestrale, da svolgere nelle rispettive sedi di cui alla precedente lettera b), secondo le modalità descritte al successivo punto 2.8.4.

2.8.2 Di norma entro 30 giorni, ovvero 20 per la DC, dal rilascio delle nuove tracce orarie da parte del Gestore dell'infrastruttura, in precedenza all'attivazione della fase di contrattazione di cui al successivo punto 2.8.3, ogni Divisione fornisce alle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti i dati relativi a:

- le caratteristiche quantitative per tipologia di servizio, articolate per struttura territoriale, della nuova offerta commerciale programmata, corredate da una informativa sulle eventuali innovazioni relative all'impiego del materiale rotabile;
- le consistenze numeriche di PDM e PDB, ovvero PDM e PPT per la DC, esistenti all'avvio della procedura negoziale, articolate per impianto;
- i report dei principali indicatori gestionali relativi all'ultimo semestre in atto contabilizzato ed articolati per impianto;
- la ripartizione dei volumi di produzione relativi all'offerta commerciale programmata ed articolata per impianto, espressi, rispettivamente, in ore di condotta (diurna e notturna) per i servizi del PDM, ed in ore di scorta (diurna e notturna) per il PDB, ovvero il PPT per la DC, nonché, per ognuno di questi, in treni x chilometro/giorno ed in ore di lavoro (diurno e notturno);
- la proiezione in termini di impegno complessivo di personale, rispettivamente PDM, PDB e, per la DC, PDM e PPT, articolati per impianto, derivante dai turni di servizio ipotizzati per effetto della proposta di ripartizione dei volumi di produzione di cui all'alinea precedente.

2.8.3 Di norma almeno 30 giorni prima, ovvero 20 per la DC, della data fissata per l'entrata in vigore dei nuovi turni di servizio, le parti attivano al livello aziendale competente e, rispettivamente, per i servizi del PDM e del PDB, ovvero del PDM e del PPT per la DC, la fase di contrattazione decentrata di cui alla lettera b) del precedente punto 2.8.1.

Nell'occasione, sono oggetto di informazione i grafici dei servizi elaborati dall'azienda per i quali non sia prevista l'adozione delle flessibilità normative espressamente rinviate a questa fase di negoziazione dal CCNL AF o dal presente accordo.

Nell'occasione, sono invece oggetto di contrattazione i servizi per i quali l'elaborazione aziendale proponga l'adozione delle flessibilità previste dall'art. 22 del CCNL AF e, in attuazione del medesimo, dal presente art. 14, e con i criteri definiti al precedente punto 2.7.1.

Nell'occasione le parti possono altresì concordare modifiche alle originarie proposte aziendali.

In caso di intesa fra le parti, la procedura ha termine ed alla data di attivazione entra in vigore la programmazione concordata, la quale – ove nel frattempo fosse attiva una programmazione provvisoria aziendale – entra comunque in vigore entro 20 giorni dalla data dell'intesa stessa, ovvero alla scadenza eventualmente convenuta fra le parti.

Qualora, invece, non sia stata raggiunta un'intesa tra le parti, ovvero tale intesa non sia stata raggiunta in tempo utile per l'attivazione della nuova programmazione, entra provvisoriamente

in vigore la programmazione predisposta dall'azienda senza l'adozione delle flessibilità normative elencate nelle Sezioni specifiche del precedente punto 2.7, fatte salve quelle esigibili indicate per ciascuna fattispecie normativa nel presente articolo.

- 2.8.4 A livello di unità produttiva di ogni Divisione, ovvero, se richiesto, a livello nazionale, l'azienda procede, di norma con cadenza quadrimestrale, alla fase informativa di report di cui alla lettera c) del precedente punto 2.8.1.

Nell'occasione, vengono forniti alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti dati utili a poter verificare l'andamento, nel periodo considerato, dei principali indicatori gestionali, della programmazione dei turni di servizio, degli eventuali ulteriori elementi caratteristici dell'utilizzazione del personale.

ART. 15 - FERIE E PERMESSI

1. Al personale in servizio nelle società del Gruppo FS, in aggiunta a quanto previsto al punto 1 dell'art. **31** (Ferie) ed al punto 4 dell'art. **30** (Riposo settimanale e giorni festivi) del CCNL delle Attività Ferroviarie, sono riconosciuti permessi annui, retribuiti con la stessa retribuzione prevista per le giornate di ferie al successivo punto 4, nelle misure di seguito individuate:
 - 1.1 ai lavoratori con più di 5 anni di anzianità di servizio nelle società del Gruppo FS alla data dell'1.8.2003 verranno riconosciuti, oltre ai periodi di ferie di cui al punto 1.b dell'art. **31** del CCNL, n° 3 giornate di permesso annue;
 - 1.2 ai lavoratori con meno di 5 anni di anzianità di servizio nelle società del Gruppo FS alla data dell'1.8.2003 n° 3 giornate di permesso annue. A tali lavoratori al compimento del 5° anno di servizio verranno riconosciuti i periodi di ferie di cui al punto 1.b dell'art. **31** del CCNL;
 - 1.3 ai lavoratori assunti a decorrere dall'1.8.2003 n° 1 giornata di permesso annua a decorrere dal compimento dell'8° anno di anzianità di servizio;
 - 1.4 agli stessi lavoratori di cui al precedente punto 1.3 una ulteriore giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 10° anno di anzianità di servizio ed un'altra giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 12° anno di anzianità di servizio.
2. I permessi di cui al precedente punto 1 sono fruibili a richiesta del lavoratore entro l'anno e sono frazionabili in ore per periodi comunque non inferiori a due ore. A tal fine, in caso di frazionamento, ciascuna giornata di permesso è convenzionalmente pari a 7 ore e **36 minuti** nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni, ed a 6 ore e **20 minuti** nel caso di articolazione dell'orario settimanale su 6 giorni.

Nei casi di cui ai precedenti punti 1.3 e 1.4, nell'anno di maturazione delle ulteriori giornate di permesso, le stesse sono riconosciute in misura intera se il compimento dell'8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 1° semestre dell'anno, e nella misura del 50% se il compimento dell'8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 2° semestre dell'anno.
3. In aggiunta a quanto stabilito al punto 6 dell'art. **31** (Ferie) del CCNL delle Attività Ferroviarie, oltre al minimo contrattuale di cui al punto **3** dell'art. **68** (Retribuzione), all'indennità di funzione (art. **71** CCNL), ~~al salario professionale (art. 67 CCNL)~~, all'indennità di turno (art. **80** CCNL) e agli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. **69** del CCNL e ~~all'art. 29 del presente accordo~~, ai lavoratori è corrisposta, nelle giornate di ferie, anche la seguente ulteriore retribuzione:
 - a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all'art. 28 del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;
 - b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all'art. 30 del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**, con le modalità di erogazione ivi previste;
 - c) assegno ad personam, di cui al punto 2 dell'art. 41 (Disposizioni finali) del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;
 - d) **indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all'art. 34 del presente contratto;**

e) indennità di cui ai punti 1, 4, 8 e 9 dell'art. 39 (Indennità diverse) del presente contratto.

La stessa retribuzione di cui al precedente comma, rapportata ad ore con i criteri di cui al precedente punto 2, viene corrisposta in occasione della fruizione dei permessi di cui al precedente punto 1 nonché di quelli previsti al punto 4 dell'art. 30 del CCNL.

ART. 16 - MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO

1. Ad integrazione di quanto previsto al punto 6 dell'art. 32 (Malattia e infortunio non sul lavoro) del CCNL delle Attività Ferroviarie, al personale in posizione di malattia o di infortunio non sul lavoro viene corrisposta la seguente ulteriore retribuzione giornaliera:
 - a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all'art. 28 del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;
 - b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all'art. 30 del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**, con le modalità di erogazione ivi previste;
 - c) assegno ad personam, di cui al punto 2 dell'art. 41 (Disposizioni finali) del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**,

nelle misure previste allo stesso punto 6 dell'art. 32 del CCNL.

A decorrere dall'8° giorno di malattia, in aggiunta alla retribuzione di cui al precedente comma, al lavoratore viene corrisposta anche l'indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all'art. 34 del presente accordo, nelle misure previste al ripetuto punto 6 dell'art. 32 del CCNL.

2. Per il lavoratore nei cui confronti venga riconosciuta in via definitiva una inidoneità totale o parziale a svolgere le mansioni precedentemente affidategli, l'azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa del medesimo, anche in profili professionali diversi del medesimo livello professionale rispetto a quello di appartenenza, per i quali sussista la disponibilità di impiego dopo la destinazione degli eventuali inidonei per infortunio sul lavoro e malattia professionale.
3. Ove non sussista disponibilità di impiego in altro profilo professionale, il lavoratore di cui al precedente punto 2 può essere utilizzato temporaneamente in uno dei profili professionali del livello professionale inferiore per il quale sia riconosciuto idoneo, finché non sarà possibile utilizzarlo con cambio di figura/profilo professionale nel medesimo livello professionale di appartenenza per i quali è idoneo.
4. Il lavoratore riconosciuto temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni affidategli, può essere utilizzato in altro profilo professionale del livello professionale di appartenenza o del livello inferiore per il quale conservi l'idoneità.
5. In tutti i casi previsti dai precedenti punti il lavoratore ha l'obbligo di conseguire le abilitazioni previste per il profilo professionale di definitiva destinazione o di temporanea utilizzazione e/o di superare gli eventuali corsi di riqualificazione professionale, necessari per la sua proficua utilizzazione.

Il conseguimento delle predette abilitazioni e/o il superamento dei corsi di riqualificazione professionale deve realizzarsi entro il termine massimo di due anni.

6. Nei casi di temporanea utilizzazione nel livello professionale pari o inferiore a quello di appartenenza, di cui ai precedenti punti 3 e 4, ai lavoratori verrà corrisposta:

- a) la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere a), b), c), ~~d)~~ del punto 1.2 dell'art. **68** (Retribuzione) del CCNL riferita alla figura professionale originaria;
 - b) la retribuzione aggiuntiva riferita alle mansioni effettivamente svolte.
7. In caso di recupero della piena idoneità, al termine o durante il periodo di diversa utilizzazione di cui al precedente punto 4, il lavoratore viene reintegrato nei compiti del profilo professionale originario.

ART. 19 - PASTI AZIENDALI

In attuazione del 2° capoverso del punto 5 dell'art. 51 del CCNL delle Attività Ferroviarie, le aziende, **nei casi di cui al 2° capoverso del punto 1 dello stesso art. 51 e negli impianti sprovvisti di** mensa aziendale o di servizi sostitutivi della stessa (locali convenzionati), erogheranno al personale che ne **abbia** titolo, un ticket ristoranti di valore pari a €6,20.

ART. 20 - TUTELA LEGALE E COPERTURA ASSICURATIVA

In attuazione del punto 3 dell'art. **52** del CCNL delle Attività Ferroviarie, è confermato quanto previsto in materia agli artt. 63 e 65 del CCNL del personale della FS SpA del 6.2.1998.

**ART. 22 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
CON PREAVVISO**

1. Ad integrazione di quanto stabilito al punto 2 dell'art. **53** (Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso) del CCNL delle Attività Ferroviarie, per i lavoratori delle Società del Gruppo FS nella retribuzione giornaliera di riferimento ai fini del calcolo dell'indennità di preavviso di cui al citato art. **53**, sono comprese le seguenti ulteriori voci retributive:
 - a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all'art. 28 del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;
 - b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all'art. 30 del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**, con le modalità di erogazione ivi previste;
 - c) assegno ad personam, di cui al punto 2 dell'art. 41 (Disposizioni finali) del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;
 - d) **indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all'art. 34 del presente contratto.**

Art. 26 - WELFARE AZIENDALE

In attuazione di quanto previsto all'ultimo capoverso del punto 4 dell'art. 1 del CCNL della Mobilità ferroviaria del 30.9.2010 ed in attuazione a livello aziendale degli artt. 48 e 49 del CCNL AF, le parti convengono sulle seguenti misure di assistenza sanitaria integrativa e di previdenza complementare, per tutto il personale delle Società del Gruppo FS:

1. Assistenza sanitaria integrativa

- a) Le Società del Gruppo FS assicureranno tutto il personale dipendente alla forma di assistenza sanitaria integrativa che sarà individuata entro 6 mesi dalla data di stipula del presente contratto, tra i soggetti su scala nazionale che garantiranno la migliore offerta di prestazioni a fronte di un contributo aziendale per ciascun lavoratore stabilito in:
 € 75,00 per anno, a decorrere dal 1° luglio 2012;
 €120,00 per anno, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- b) ove ammesso dalla forma assistenziale prescelta, i lavoratori potranno integrare su base volontaria le prestazioni sanitarie definite ai sensi della precedente lettera a);
- c) per i lavoratori dipendenti delle Società del Gruppo FS con contratto di lavoro non a tempo indeterminato, la copertura per assistenza sanitaria integrativa sarà garantita dalle Società fino alla scadenza del contratto di lavoro;
- d) individuata la forma di assistenza sanitaria integrativa di cui alla precedente lettera a), le Società del Gruppo daranno immediata informativa a tutto il personale dipendente dei contenuti delle coperture assicurative e delle modalità operative necessarie per accedere alle prestazioni.

2. Pensione complementare

2.1 Le Società del Gruppo FS iscriveranno tutti i loro dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al Fondo Pensione Complementare Eurofer, versando al Fondo un importo mensile pari a:

- a) 1%, a decorrere dal 1° luglio 2012;
- b) 1,5% a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- c) 2% a decorrere dal 1° gennaio 2014,

e calcolato mensilmente per 14 mensilità (comprese, quindi, la 13^a e la 14^a mensilità), sulle seguenti voci retributive:

- d) minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell'art. 68 del CCNL AF;
 aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69 del CCNL AF;
 indennità di funzione Quadri, di cui all'art. 71 del CCNL AF.

2.2 I lavoratori delle Società del Gruppo FS già iscritti volontariamente al Fondo Eurofer alla data di entrata in vigore del presente contratto, continueranno a beneficiare, in aggiunta al contributo aziendale di cui al precedente punto 2.1, del contributo a carico del datore di lavoro già riconosciuto in applicazione del punto 2 dell'art. 26 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003.

2.3 I lavoratori di cui alla precedente lettera a) potranno, su base volontaria, integrare il contributo mensile al Fondo Eurofer, con un importo pari, mensilmente e per 14 mensilità, all'1% delle voci retributive di cui alla lettera d) del precedente punto 2.1. La trattenuta dell'importo in questione verrà effettuata dal mese nel quale il lavoratore fa richiesta volontaria di adesione ad Eurofer.

ART. 37 - TRASFERTA E ALTRI TRATTAMENTI PER ATTIVITA' FUORI SEDE

~~1. In relazione a quanto previsto dall'art. 72 (Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede) del CCNL delle Attività Ferroviarie, fino al 31.8.2003 restano in vigore i trattamenti in atto alla data di sottoscrizione del presente accordo.~~

1. ~~A decorrere dall'1.9.2003,~~ In applicazione di quanto previsto al 2° comma del punto 1.4 dell'art. **76 del CCNL AF**, al personale che sia inviato in missione continuativa in Alto Adige saranno confermati i trattamenti in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo.

~~Per tali lavoratori, l'indennità di cui al precedente comma sarà integrata con un importo mensile pari ad € 103,29 in luogo del compenso di cui al 1° alinea dell'accordo del 19.7.1995 che, pertanto, viene superato.~~

2. L'indennità di cui al precedente punto **1** viene corrisposta dal giorno in cui il lavoratore parte dalla propria residenza per la località di missione e cessa nel giorno stesso in cui il lavoratore rientra nella residenza; per tali giorni di partenza o di rientro va corrisposto al lavoratore:

- a) 1/25 dell'importo di cui al precedente punto 2 se nei giorni medesimi l'assenza dalla residenza superi le 12 ore;
- b) il 50% dell'importo di cui alla precedente lettera a) se nei giorni medesimi l'assenza dalla residenza sia pari o inferiore a 12 ore.

L'indennità di cui al precedente punto **1** non viene ridotta nei giorni di riposo o di festività se il riposo o la festività vengono goduti nella località di missione continuativa.

ART. 27 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Ad integrazione di quanto definito nel capitolo Retribuzione del CCNL delle Attività Ferroviarie, il trattamento economico del personale occupato nelle Società del Gruppo FS prevede anche i seguenti ulteriori elementi:
 - elemento retributivo individuale (ERI), **di cui all'art. 28 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003;**
 - elementi distinti della retribuzione (EDR), **di cui all'art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003;**
 - **salario di produttività, di cui all'art. 33 bis del presente contratto;**
 - **indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all'art. 34 del presente contratto;**
 - indennità per scorta vetture eccedenti, **di cui all'art. 35 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003;**
 - indennità per attività svolta in cantieri notturni, **di cui all'art. 36 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003;**
 - emolumento personale aziendale (EPA), **di cui all'art. 38 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003;**
 - indennità diverse, **di cui all'art. 39 del presente contratto:**
 - per prestazione unica giornaliera anche con orario spezzato e intervallo fino a 1 ora;
 - per prestazione unica giornaliera con orario spezzato e intervallo superiore a 1 ora e fino a 2 ore;
 - indennità per il 6° e 7° giorno lavorato;
 - compenso per condotta mezzi di trazione con potenza superiore a 200 CV;
 - indennità di bilinguismo;
 - indennità per istruttori nei corsi professionali;
 - ~~compenso per i collaudi;~~
 - ~~visite in conto terzi per il personale sanitario;~~
 - ~~indennità di sede all'estero;~~
 - assegno di confine;
 - indennità per il personale navigante, **di cui all'art. 40 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003:**
 - indennità di presenza a bordo;
 - quota oraria presenza a bordo;
 - indennità di collegamento terra-bordo;
 - lavoro straordinario – superi.
 - assegno ad personam ex art. 38.6 CCNL 1990/92, **di cui al punto 1 dell'art. 41 del presente accordo.**

2. Per i seguenti elementi retributivi, già compresi nel capitolo Retribuzione del CCNL delle Attività Ferroviarie, vengono definite, negli specifici articoli che seguono, le discipline di dettaglio:
 - ~~— aumenti periodici di anzianità;~~
 - 13^a mensilità;
 - assegno personale pensionabile (14^a mensilità);
 - trasferta;
 - trattamento di fine rapporto.

3. La disciplina normativa e retributiva contenuta nel CCNL delle Attività Ferroviarie troverà applicazione dal _____.
Fino a tale data, restano in vigore i trattamenti economici e normativi in atto alla data di sottoscrizione del presente accordo, salvo diverse specifiche disposizioni previste nei singoli articoli dell'accordo stesso.

Art. 33 bis - SALARIO DI PRODUTTIVITA'

3. Tenuto conto dell'art. 2 della legge 126 del 24 luglio 2008, della previsione di cui all'art.53 L. 122 del 30 luglio 2010 e dei successivi interventi legislativi in materia, che saranno oggetto di valutazione tra le parti, a fronte dei maggiori livelli di produttività, conseguibili per effetto dell'applicazione nelle Società del Gruppo FS delle seguenti flessibilità normative:
- a) Passaggio a 38 ore dell'orario di lavoro settimanale, di cui al punto 1 dell'art. 14 del presente contratto;
 - b) Multiperiodalità di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'art. **28** del CCNL AF ed al punto 1.2 dell'art. 14 del presente contratto;
 - c) Variazione della distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale, di cui al 3° comma del punto 1.3 dell'art. **28** del CCNL AF;
 - d) Riduzione a 8 ore minime consecutive del riposo giornaliero per i lavoratori addetti ai turni di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell'art. **28** del CCNL AF;
 - e) Orario spezzato di cui al punto 1.7 dell'art. **28** del CCNL AF ed al punto 1.5 dell'art. 14 del presente contratto;
 - f) per il personale mobile di cui al punto 2 dell'art. **28** del CCNL AF:
 - f.1) il limite orario annuo del lavoro notturno, definito al punto 2.5 dell'art. 14 del presente contratto, in applicazione del punto 2.5 del citato art. **28** del CCNL AF;
 - f.2) la diversa modalità di calcolo delle ore annue di riposo settimanale, definite in ciascuna sezione specifica al punto 2.7 del presente contratto, sulla base di quanto previsto al punto 2.4.3, lettera b), del citato art. **28** del CCNL AF;
- nonché delle indennità mensili legate alle prestazioni effettuate e corrisposte a titolo di indennità di utilizzazione professionale, come indicate al successivo punto 2,

vengono riconosciuti annualmente e corrisposti su base mensile per 12 mensilità, con incidenza nella retribuzione di riferimento ai fini pensionistici ed ai fini dell'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, gli importi di seguito indicati a titolo di **salario di produttività**:

Figura professionale	Importo annuo lordo
----------------------	---------------------

Segue tabella

- 2. Il salario di produttività come sopra individuato, verrà corrisposto a decorrere dal _____ ed assorbirà, a decorrere dalla stessa data, le seguenti voci retributive corrisposte in precedenza:
 - a) Indennità di utilizzazione professionale di cui ai punti 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4, 5, 7, 8.1, 8.2.
- 3. Per l'anno di assunzione o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetta una quota di Salario di Produttività, in proporzione ai mesi lavorati, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
- 4. L'importo mensile del salario di produttività viene ridotto di 1/26 per ogni giornata di assenza non retribuita.

ART. 39 - INDENNITA' DIVERSE

1. Ad integrazione di quanto previsto al punto 3 dell'art. 82 (Indennità diverse) del CCNL delle Attività Ferroviarie, ~~a decorrere dall'1.9.2003~~ ai lavoratori che svolgano prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del punto 1.6 dell'art. 22 (Orario di lavoro) dello stesso CCNL anche con orario spezzato è corrisposta, per ogni giornata di presenza, una indennità nelle misure di seguito indicate:

- a) prestazione unica o con intervallo fino a 1 ora: € 0,80
- b) prestazione con intervallo superiore a 1 ora e fino a 2 ore: € 5,20
- c) per le prestazioni con intervallo superiore a 2 ore e fino a 3 ore si conferma l'indennità giornaliera già prevista al ripetuto punto 3 dell'art. 82 del CCNL.

Le indennità di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non sono tra loro cumulabili.

Le indennità di cui al presente punto 1 non sono corrisposte oltre che nelle giornate di assenza non retribuita, nelle giornate di permesso di cui al punto 2 dell'art. 42 (Permessi) del CCNL e in caso di malattia.

~~Fino al 31.8.2003 rimangono confermate le misure dell'indennità di turno di cui alla lettera a) del punto 1 dell'art. 84 del CCNL 6.2.1998.~~

2. ~~A decorrere dall'1.9.2003~~, Per il 6° o per il 7° giorno lavorato verrà corrisposta un'indennità nelle misure di seguito indicate:

- a) €24,00, nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni dal martedì al sabato (6° giorno lavorato);
- b) €34,00, nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni comprendenti la domenica (7° giorno lavorato).

Le indennità di cui al presente punto 2 non sono corrisposte in caso di assenza dal servizio a qualsiasi titolo.

~~Fino al 31.8.2003 restano confermati i trattamenti in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo.~~

3. Compenso per condotta mezzi di trazione con potenza superiore a 200 CV

~~A decorrere dall'1.9.2003~~, Ai lavoratori delle figure professionali di Tecnico di Manovra e Condotta (livello C) e di Operatore Specializzato della Circolazione (livello D), compete un compenso orario pari a €0,83 quando effettuano servizio di manovra alla condotta di mezzi di trazione con potenza superiore ai 200 CV.

~~Fino al 31.8.2003 restano confermati i trattamenti in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo.~~

4. Indennità di bilinguismo

Si conferma la corresponsione ai lavoratori in servizio in impianti ubicati nella provincia di Bolzano ed in quelli della città di Trento che siano in possesso dell'attestato comprovante la conoscenza della seconda lingua rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e che per ragioni di servizio operano nella Provincia di Bolzano a contatto con la clientela, ~~a decorrere dall'1.8.2003~~, di una indennità mensile nelle misure di seguito indicate:

a) quadri dei livelli professionali A e B:	€174,11
b) lavoratori dei livelli professionali C e D:	€145,09
c) lavoratori dei livelli professionali E ed F:	€116,08
d) lavoratori dei livelli professionali G e H:	€104,47

Per la corresponsione dell'indennità ai lavoratori interessati è richiesto il superamento di uno specifico esame comprovante la conoscenza della seconda lingua.

L'indennità di bilinguismo non è corrisposta in tutti i casi di assenza non retribuita ed è ridotto in proporzione in tutti i casi previsti nel CCNL delle Attività Ferroviarie e nel presente accordo nei quali viene ridotta la retribuzione.

5. Indennità per istruttori nei corsi professionali

~~A decorrere dall'1.9.2003~~, Ai lavoratori utilizzati in qualità di istruttori in corsi di istruzione professionale, purché nelle giornate interessate l'attività di insegnamento in aula sia sostitutiva delle attività normalmente svolte in relazione alla figura professionale rivestita, spetta una indennità per ciascuna ora di lezione pari a:

- a) €1,55 per chi svolge l'attività per più di 8 giornate nel mese;
- b) €4,15 per chi svolge l'attività saltuariamente.

~~Fino al 31.8.2003 restano confermati i trattamenti in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo.~~

6. Compenso per i collaudi

~~E' confermata la corresponsione del compenso per i collaudi nei termini e con le modalità previste dalla disciplina attualmente vigente in materia.~~

7. Visite in conto terzi per il personale sanitario

~~E' confermata, per il personale sanitario di RFI SpA, la possibilità di effettuare prestazioni sanitarie extra istituzionali derivanti da quanto sancito dal Codice della Strada, da richieste di Amministrazioni dello Stato e di Aziende operanti nel settore dei trasporti.~~

~~Per tali attività è confermato che una percentuale dei proventi venga ripartito tra tutto il personale.~~

~~Gli importi medi mensili da corrispondere ai lavoratori sono confermati nelle attuali misure massime rispettivamente di € 259,00 per il personale tecnico sanitario, di € 207,00 per il personale amministrativo e di €1.085,00 per il personale medico.~~

8. Indennità di sede all'estero

~~E' confermata la corresponsione dell'indennità di sede all'estero per i lavoratori occupati nelle delegazioni estere delle Società del Gruppo FS, nei termini e con le modalità previste dalla disciplina attualmente vigente in materia.~~

6. Assegno di confine

6.1 Al personale ferroviario, che per ragioni di servizio risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Modane - Francia, Chiasso -Svizzera, Arnoldstein e Innsbruck - Austria) **per svolgere le attività lavorative richieste dalla Società di appartenenza**, viene corrisposto mensilmente in Euro, in aggiunta alla retribuzione prevista per l'interno, un assegno di confine nelle misure indicate nelle seguenti tabelle A e B. Detto assegno è maggiorato del 100%.

Per la Svizzera vengono indicate le misure dell'assegno di confine in valuta locale, da trasformare in Euro sulla base del tasso giornaliero di conversione del 1° giorno di ciascun mese pubblicato, a cura del Ministero dell'Economia, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tabella A

Assegno di confine lordo mensile attribuito ai lavoratori in servizio in territorio estero di confine con l'Italia ed ivi residente, con dimora fissa, senza il carico familiare:

livello prof.le	FRANCIA	AUSTRIA	SVIZZERA
H - G	€398,96	€668,15	fr.sv. 1.899
F	€459,94	€736,39	fr.sv. 2.099
E	€498,06	€820,91	fr.sv. 2.325
D-C-B-A	€559,03	€905,50	fr.sv. 2.565

Tabella B

Assegno di confine lordo mensile attribuito ai lavoratori in servizio in territorio estero di confine con l'Italia ed ivi residente, con dimora fissa, con la famiglia:

livello prof.le	FRANCIA	AUSTRIA	SVIZZERA
H - G	€489,06	€ 860,08	fr.sv. 2.420
F	€550,04	€ 948,96	fr.sv. 2.670
E	€603,39	€1.139,80	fr.sv. 2.948
D-C-B-A	€672,00	€1.154,12	fr.sv. 3.223

Al delegato responsabile della delegazione estera gli importi dell'assegno di confine di cui sopra sono maggiorati del 5%.

6.2 L'assegno di confine di cui al precedente punto 6.1 non è corrisposto in tutti i casi di assenza non retribuita ed è ridotto in proporzione in tutti i casi previsti nel CCNL delle attività ferroviarie e nel presente accordo nei quali viene ridotta la retribuzione.

ART. 41 - DISPOSIZIONI FINALI

~~1. I nuovi istituti retributivi stabiliti nel presente capitolo e nel capitolo 6 – Retribuzione del CCNL delle Attività Ferroviarie, sono stati determinati con le specificazioni di seguito indicate:~~

~~1.1 A decorrere dall'1.9.2003, confluiscono nei nuovi istituti della "indennità di funzione" (art. 66 del CCNL), del "salario professionale" (art. 67 del CCNL), della "indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione" (art. 34 del presente accordo) le seguenti voci retributive, che pertanto sono superate:~~

- ~~● indennità di utilizzazione (parte fissa e parte variabile) di cui all'allegato 7 del CCNL 90/92 e successive modificazioni ed integrazioni (ex CV 1, 4, 270, 272, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 320, 321, 323, 325, 326, 330, 332, 333, 334, 335);~~
- ~~● indennità quadri di cui all'art. 92 del CCNL 6.2.1998 (ex CV 221, 222, 223);~~
- ~~● salario di posizione organizzativa/professionale di cui all'art. 80 del CCNL 6.2.1998 (ex CV 30);~~
- ~~● premio di percorrenza (art. 4 all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 6);~~
- ~~● soprassoldo per cumulo funzioni (art. 11 all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 12);~~
- ~~● compenso per vetture eccedenti (art. 11 all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 14);~~
- ~~● compenso per accudienza carrozze cuccette aggiunte (art. 81 DCA L. 34/70 – ex CV 19);~~
- ~~● compenso per servizi locali e speciali (art. 6 all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 20);~~
- ~~● premio per disimpegno mansioni di interprete viaggiante (art. 81 DCA L. 34/70 – ex CV 25);~~
- ~~● premio per recupero minuti di ritardo treni (art. 81 DCA L. 34/70 – ex CV 31);~~
- ~~● indennità per servizi di traghettamento (accordo 5.12.90 – ex CV 35);~~
- ~~● compenso per servizi svolti con carri misti da squadre trasbordatrici (art. 12 all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 36);~~
- ~~● premio per le sostituzioni (art. 29 all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 42);~~
- ~~● compensi per l'effettuazione delle paghe (art. 72 DCA L. 34/70 – ex CV 43);~~
- ~~● compensi per funzioni giudiziarie (art. 73 DCA L. 34/70 – ex CV 44);~~
- ~~● premi per scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria (art. 75 DCA L. 34/70 – ex CV 46);~~
- ~~● premi per evitare anomalie nella circolazione dei treni (art. 76 DCA L. 34/70 – ex CV 47);~~
- ~~● compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti (art. 77 DCA L. 34/70 – ex CV 48);~~
- ~~● premio per consegna oggetti rinvenuti (art. 78 DCA L. 34/70 – ex CV 49);~~
- ~~● indennità per addetti ai centri meccanografici (ex CV 72);~~
- ~~● soprassoldo per i servizi a spola (art. 81 DCA L. 34/70 – ex CV 82);~~
- ~~● compenso per lavoro in conto terzi (ex CV 86);~~
- ~~● compenso per via ordinaria forfettizzata (art. 5 bis all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 91);~~
- ~~● compenso per servizio notturno del P.d.M. in missione (comma 20 art. 36 DCA L. 34/70 – ex CV 111);~~
- ~~● gettoni di presenza e compensi per esami (ex CV 150);~~
- ~~● controlleria a terra diurna (accordo 31.8.2000 – ex CV 174);~~
- ~~● controlleria a terra notturna (accordo 31.8.2000 – ex CV 175);~~
- ~~● compenso visite macchina (art. 81 DCA L. 34/70 – Delibera 101/P.3.1.2 del 24.3.87 – ex CV 176);~~

- ~~compenso tempi medi di stazione~~ (art. 81 DCA L. 34/70 – Delibera DG 49/P.3.1.2 del 18.6.86 – ex CV 179);
- ~~indennità di navigazione~~ (art. 15 all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 186);
- ~~indennità orario settore uffici~~ (accordi 13.11.90 e 27.6.91 – ex CV 215);
- ~~servizi speciali navi in allestimento~~ (art. 23 all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 237);
- ~~compensi per effettuazione lavorazioni a bordo delle navi traghetto~~ (art. 25 all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 238);
- ~~indennità per evitato fermo nave traghetto~~ (art. 25.1 all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 239);
- ~~compenso turno diverso~~ (art. 25.3 all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 240).

1.2 ~~A decorrere dall'1.9.2003 confluisce nell'Indennità per lavoro notturno di cui all'art. 70 (Indennità per lavoro notturno) del CCNL delle Attività Ferroviarie la seguente voce retributiva, che pertanto è superata:~~

- ~~indennità di pernottazione – supplemento orario~~ (artt. 3.2, 10.2 e 18.2 all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 10).

1.3 ~~A decorrere dall'1.9.2003, confluiscono nel nuovo istituto della "indennità di maneggio denaro" (art. 75 del CCNL) le seguenti voci retributive, che pertanto sono superate:~~

- ~~compenso maneggio denaro~~ (art. 29 bis all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 89);
- ~~compenso per cambio valuta estera~~ (ex CV 75).

~~Nello stesso istituto confluisce il "Premio per la scoperta di irregolarità o abusi nei trasporti" (art. 74 DCA L. 34/70 – CV 45), che rimane confermato con la disciplina attualmente vigente.~~

1.4 ~~A decorrere dall'1.9.2003, confluiscono nel nuovo istituto denominato "Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate" (art. 77 del CCNL) le seguenti voci retributive, che pertanto sono superate:~~

- ~~compenso per i tecnici di radiologia~~ (ex CV 96);
- ~~compenso per servizio in galleria o in locali ubicati in sottosuolo~~ (art. 42 all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 38);
- ~~soprassoldo per assistenza e sorveglianza lavori in galleria~~ (ex CV 87);

~~Nello stesso istituto confluiscono le seguenti voci retributive, la cui denominazione rimane confermata con la nuova disciplina definita al punto 1 dell'art. 77 del CCNL delle attività ferroviarie:~~

- ~~compenso per il personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche~~ (art. 41 all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 41);
- ~~compenso per il personale addetto a lavorazioni in presenza di amianto in ambienti di "tipo A" e di "tipo S"~~ (art. 39 all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 59);
- ~~compenso al personale addetto a lavorazioni con uso di mezzi di protezione individuali integrali~~ (art. 40 all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 109).

1.5 ~~A decorrere dall'1.9.2003, confluiscono nei nuovi istituti denominati "Indennità diverse" (art. 78 del CCNL e art. 39 del presente accordo) le seguenti voci retributive, che pertanto sono superate:~~

- ~~compenso per istruttori corsi professionali~~ (ex CV 57);
- ~~compenso per locomotive ed automotrici condotte da un solo agente~~ (art. 5 all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 76);

- ~~indennità di flessibilizzazione dell'orario annuale~~ (art. 90 CCNL 6.2.98 – ex CV 251);
- ~~compenso per estensione dell'attività manutentiva~~ (art. 31 all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 257);
- ~~compensi per il personale che svolge la prestazione lavorativa in regimi di orario diversamente articolati~~ (art. 34 all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 260, 261, 262);

~~Nello stesso istituto confluiscono le seguenti voci retributive, la cui denominazione rimane confermata con la disciplina definita nell'art. 39 del presente accordo:~~

- ~~compenso per i collaudi~~ (ex CV 118);
- ~~indennità personale sanitario per proventi da visite mediche~~ (ex CV 191);
- ~~indennità di sede all'estero (delegazioni estere)~~ (ex CV 164 e 1645);
- ~~assegno di confine.~~

~~1.6 A decorrere dall'1.9.2003, in relazione alla nuova disciplina dell'istituto della "reperibilità" di cui all'art. 74 del CCNL, il personale reperibile sarà dotato di telefono cellulare aziendale, e pertanto, da tale data, è superato il "rimborso del canone telefonico" (ex CV 113).~~

1. Assegno ad personam (ex art. 38.6 CCNL 90/92)

L'assegno ad personam di cui al punto 6 dell'art. 38 del CCNL 90/92 eventualmente in godimento ~~alla data dell'1.8.2003~~, continua ad essere corrisposto ed è riassorbibile solo nel caso di passaggio al parametro retributivo o a livello professionale superiore. Tale assegno ad personam è utile ai fini di pensione ed ai fini del TFR e concorre ai fini della determinazione della 13^a mensilità e dell'assegno personale pensionabile di cui agli artt. 31 e 32 del presente **contratto**.

2. Modalità di corresponsione della retribuzione

2.1 La retribuzione di cui ai punti ~~2 e 3 e 4~~ dell'art. ~~68~~ del CCNL AF, agli artt. ~~69 e 71 e 67~~ del CCNL AF, agli artt. 28, ~~29, 33 bis, 39.8 e 39.9~~ (Indennità diverse) del presente **contratto** ed al precedente punto **1** è corrisposta su base mensile, secondo le procedure previste dal CCNL delle Attività Ferroviarie e dal presente accordo, entro il giorno 27 del mese corrente.

2.2 La retribuzione di cui **ai restanti articoli del CCNL delle Attività Ferroviarie, fatta eccezione per il Premio di risultato di cui all'art. 72 ed alle indennità di cui agli artt. 46 e 77, nonché per quella dei restanti articoli** agli artt. 41, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77.1, 77.2, 78 del CCNL e agli artt. 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 40 del presente **contratto** legata a prestazioni è corrisposta entro il giorno 27 del 2^o mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni, contestualmente con la retribuzione del mese corrente di cui al precedente punto **2.1**.

~~2.3 Solo per il mese di dicembre di ciascun anno le retribuzioni di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2 vengono corrisposte entro il giorno 20.~~

2.4 La 13^a mensilità è corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno, ~~contestualmente alla retribuzione di cui al precedente punto 3.3.~~

2.5 La 14^a mensilità di cui all'art. **70** del CCNL AF, o l'assegno personale pensionabile di cui all'art. 32 del presente **contratto**, sono corrisposti entro il 27 luglio di ciascun anno, contestualmente alla retribuzione di cui ai precedenti punti **2.1** e **2.2**.

ART. 42 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Oltre a quanto stabilito al punto 2 dell'art. **83** (Trattamento di fine rapporto) del CCNL delle Attività Ferroviarie, per i lavoratori delle Società del Gruppo FS sono incluse nel calcolo della retribuzione di riferimento ai fini dell'accantonamento del TFR le seguenti voci retributive:

- elemento retributivo individuale (ERI), di cui all'art. 28 del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;
- assegno personale pensionabile, di cui all'art. 32 del presente **contratto**, ~~a decorrere dall'1.1.2004~~;
- **salario di produttività, di cui all'art. 33 bis del presente contratto.**
- **indennità di utilizzazione professionale, di cui all'art. 34 del presente contratto;**
- 50% dell'indennità di navigazione, di cui all'art. 34 del presente **contratto**;
- indennità per prestazioni lavorative anche con orario spezzato, di cui al punto 1 dell'art. 39 (Indennità diverse) del presente **contratto**;
- assegno ad personam, di cui al punto 2 dell'art. 41 (Disposizioni finali) del presente **contratto**.

Verbale di Accordo

Addì _____ in Roma,

Il Gruppo FS, costituito dalle Società FS S.p.A, RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferservizi S.p.A., Italferr S.p.A. e FS Sistemi Urbani s.r.l. e le Organizzazioni sindacali Fit/Cisl, Filt/Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast Ferrovie e Orsa Ferrovie convengono sulle seguenti modifiche/integrazioni al Verbale di Accordo del 17.11.2010 relativo ai criteri generali per la determinazione del premio di risultato annuale per i lavoratori delle Società del Gruppo FS.

Valore annuo del Premio di Risultato

A decorrere dall'anno 2012, il valore complessivo medio teorico individuale annuo del PdR è stabilito in €900,00.

CRITERI GENERALI

2^a riga:

“A livello **di unità produttiva** le parti, per ciascuno degli indicatori di produttività e di qualità individuati concorderanno gli obiettivi di miglioramento per l'anno cui si riferisce il P.d.R., tenendo conto dei valori di ciascun indicatore consuntivati nell'anno preso come riferimento”.

.....

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Per ciascuna delle famiglie professionali/processi produttivi individuati le parti, con riferimento ai valori consuntivati nell'anno preso come riferimento per ciascuno degli indicatori di produttività e di qualità:

- 1) definiscono a livello di unità produttiva **gli obiettivi di miglioramento** per l'anno cui si riferisce il P.d.R.;
- 2) individuano a livello nazionale **il valore medio teorico individuale del premio.**

Per l'anno 2012, gli accordi a livello di Unità Produttiva per la definizione degli obiettivi relativi a ciascuno degli indicatori individuati nell'accordo nazionale del 17.11.2010, dovranno essere raggiunti entro il prossimo mese di giugno.

CONSUNTIVAZIONE dei RISULTATI e MODALITA' di DETERMINAZIONE DEL VALORE del PREMIO

- 3) A livello di unità produttiva la RSU, o il collegio elettorale della famiglia professionale/processo produttivo cui si riferisce il P.d.R., congiuntamente alle OO.SS. regionali stipulanti e le strutture aziendali interessate:

3.1 **definiranno gli obiettivi di miglioramento per l'anno cui si riferisce il P.d.R. e** negozieranno le azioni necessarie per il raggiungimento **degli stessi**. Inoltre, verificheranno che gli obiettivi **concordati** per ciascuno degli indicatori di produttività e qualità individuati vengano effettivamente perseguiti, ne consuntiveranno i risultati, potranno individuare le cause del mancato raggiungimento degli obiettivi e formulare proposte alle parti per

eventuali modifiche/integrazioni degli indicatori finalizzate ad una più puntuale misurazione del miglioramento della produttività e/o della qualità negli anni successivi;

- 3.2 qualora vengano raggiunti accordi che determinino il superamento degli obiettivi **concordati** per l'erogazione del P.d.R., al medesimo livello le parti valuteranno, **d'intesa con la struttura centrale del personale della Società di appartenenza**, il valore economico degli ulteriori obiettivi raggiunti. Il **25%** del valore economico così determinato sarà utile per incrementare il valore medio teorico individuale del premio da attribuire ai lavoratori della famiglia professionale/processo produttivo della unità produttiva/collegio elettorale interessati, fino ad un valore massimo complessivo dello stesso pari a 3 volte il valore di cui al precedente punto 2.

Per quanto non disciplinato nella presente intesa resta confermato quanto definito con il precedente Verbale di Accordo del 17.11.2010.